

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 68/09

3 settembre 2009

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P

*Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA e Díistribuidora Vizcaína de Papeles SL /
Commissione*

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AD UN'INTESA SUL MERCATO DELLA CARTA AUTOCOPIANTE È ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI RIGUARDA LA BOLLORÉ SA

Accertando, nella sua decisione, la responsabilità della Bolloré SA per il suo coinvolgimento personale, oltre a quella per il suo coinvolgimento in quanto società controllante della Copigraph, l'unica a cui la comunicazione degli addebiti si riferisce, la Commissione non ha rispettato i diritti della difesa di tale società

Con decisione 20 dicembre 2001¹, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di EUR 313,7 milioni a dieci imprese a causa della loro partecipazione ad un'intesa relativa alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato nel settore della carta autocopiante e diretta essenzialmente ad aumenti di prezzo concordati. La società Sappi, undicesima partecipante all'intesa, ha beneficiato di un'immunità totale poiché è stata la prima impresa a cooperare all'indagine e ha fornito prove decisive.

Con sentenza 26 aprile 2007, il Tribunale di primo grado ha respinto, per la maggior parte, i ricorsi proposti avverso tale decisione dalle società ma ha ridotto le ammende inflitte a due imprese, la Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA (da EUR 1, 54 milioni a EUR 1,309 milioni) e la Arjo Wiggins Appelton plc (da EUR 184,27 milioni a EUR 141,75 milioni)².

Tre delle società, la Papierfabrik August Koehler AG (EUR 33,07 milioni), la Bolloré SA (EUR 22,68 milioni) e la Díistribudora Vizcaína de Papeles SL (EUR 1,75 milioni) hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte ricorda innanzitutto che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. In tale contesto, la comunicazione degli addebiti deve contenere gli elementi essenziali della contestazione mossa contro l'impresa, quali i fatti

¹ Decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1).

² Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré e a./Commissione (Racc. pag. II-947).

addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l'impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell'ambito del procedimento amministrativo. La comunicazione degli addebiti deve parimenti precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev'essere inviata a quest'ultima. La Corte precisa che la comunicazione degli addebiti deve indicare in che qualità ad un'impresa sono contestati i fatti addebitati.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha considerato che la Commissione ha commesso un errore nella decisione, imputando alla Bolloré l'infrazione in ragione del suo coinvolgimento personale e diretto nell'intesa, mentre nella comunicazione degli addebiti l'infrazione le era stata imputata solo in quanto società controllante al 100% la Copigraph. Tuttavia, il Tribunale ha considerato che il vizio accertato non comportava l'annullamento della decisione in quanto altri elementi della decisione, in relazione ai quali la Bolloré ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista, hanno consentito alla Commissione di accertare la responsabilità della Bolloré per l'infrazione commessa dalla sua controllata, a prescindere dal coinvolgimento diretto della società controllante. Dopo aver considerato che l'illecito commesso dalla Commissione non aveva influenza sull'importo dell'ammenda inflitta alla Bolloré, il Tribunale ha confermato la decisione nella parte in cui sanziona la Bolloré al pagamento di tale ammenda.

Orbene, la Corte constata che il fatto che la decisione controversa abbia accertato la responsabilità della Bolloré per il suo coinvolgimento in qualità di società controllante della Copigraph, oltre al suo coinvolgimento personale, non esclude la possibilità che detta decisione sia fondata su comportamenti per i quali la Bolloré non è stata in grado di assicurare la propria difesa.

Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui riguarda la Bolloré.

Statuendo essa stessa sulla controversia, poi, **la Corte annulla anche la decisione della Commissione nella parte in cui riguarda la Bolloré.**

Infine, la Corte respinge i ricorsi della Papierfabrik August Koehler AG e della Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES DE EL EN FR IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-322/0>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*